



**COMUNE di CAPUA**  
Provincia di Caserta

**COPIA**  
**di**  
**DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE**

**N° 339 del 19.12.2011**

**Oggetto: Rinnovazione minimo garantito per il Servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritto pubbliche affissione e canone occupazione spazi e suolo pubblico.**

Ambito di Settore: Economico e Finanziario.

L'anno duemilaundici il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 13,15 nella Sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza **il dott. Carmine Antropoli** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		Presenti	Assenti
<b>ANTROPOLI CARMINE</b>	<b>Sindaco</b>	<b>X</b>	
<b>FERRARO GAETANO</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>X</b>	
<b>CEMBALO FRANCESCO</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>
<b>LIMA GUGLIELMO</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>MINOJA ANTONIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>SALZILLO PAOLO</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

Assiste il Segretario Generale **Dott. Massimo Scuncio** incaricato della redazione del verbale.

**il Responsabile del Settore Economico Finanziario Dott. Mario Di Lorenzo, di concerto con Il Sindaco Dott. Carmine Antropoli,**

*Premesso:*

- *che il Comune di Capua, a seguito di gara ad evidenza pubblica, affidava alla GESTOR s.p.a. in data 29 giugno 2007 la gestione del servizio su citato, giusto contratto rep. n. 2 del 21/1/2008;*
- *che in data 21/11/2008 la GESTOR s.p.a. cedeva alla TRIBUTI ITALIA s.p.a. (già San GIORGIO s.p.a.) con scrittura privata autenticata dal notaio Giulio GRILLI di Genova (rep. 25073 racc. 12865), il ramo d'azienda comprendente anche il contratto stipulato con codesta Amministrazione e registrato in data 31/1/2008 al nr. 129/serie 1 – Agenzie delle Entrate di Caserta;*
- *che per il servizio in questione veniva pattuito: a) un aggio sulla riscossione complessiva, a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di qualsiasi altro corrispettivo e b) un minimo garantito rapportato ad anno da corrispondere al Comune. L'aggio veniva stabilito (come da offerta di gara) nella misura del 36% (trentasei per cento) ed era rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente ed effettivamente riscosso oltre la soglia del minimo garantito determinato per l'imposta comunale sulla pubblicità, per i diritti sulle pubbliche affissioni e per il canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche e relative sanzioni ed interessi fatti salvi i diritti di cui all'art. 22, comma 9, del d.lgs. 507/93 da attribuire interamente al concessionario e gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di notifica dei diritti e competenze relativi alle procedure di recupero coattivo da addebitare ai contribuenti. Pertanto, il concessionario avrebbe dovuto versare al Comune, qualsiasi fosse stato l'incasso, un minimo garantito, in ragione di ciascun anno di durata della concessione novennale, per le entrate oggetto del presente contratto, Euro 30.000,00 per l'Imposta comunale sulla pubblicità, Euro 10.000,00 per i diritti sulle pubbliche affissioni ed Euro 125.000,00 per il Canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche;*
- *che nel Bando di gara (determina dirigenziale settore "Economico - finanziario" n. 28 del 3/5/2007), tuttavia, il parametro del "minimo garantito" era stato proporzionato ai "volumi complessivi presumibili del gettito (base del 2006)" della Tassa Occupazione Suolo Pubblico precedentemente applicata e non al Canone Occupazione Suolo Pubblico, oggetto della gara, con la conseguente applicazione di nuove tariffe;*
- *che ciò ha comportato, tuttavia, una diminuzione di gettito riscontrata solo con la effettiva gestione del servizio e rendicontata all'Ufficio Ragioneria di Codesto Ente;*
- *che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 312 del 27/7/2010, dichiarava lo stato d'insolvenza della Tributi Italia s.p.a., nominando quale Giudice delegato la dottoressa Maria Luisa De Rosa;*

- che la Tributi Italia veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18/6/2010, nominando quale Commissario straordinario il dottor Luca Voglino;

- che il Comune di Capua ha ricevuto la comunicazione ex art. 92 l.f. in data 1/10/2010;

- che il Commissario straordinario non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 50 d. lgs. n. 270/99 per cui il contratto sottoscritto in data 28 gennaio 2008 continua con la procedura;

- che il Comune di Capua non ha escusso la polizza fideiussoria rilasciata al momento della sottoscrizione del contratto con la Gestor s.p.a.;

- che il Comune di Capua ha depositato, in data 29 ottobre 2010, la domanda di insinuazione al passivo, a cui è stata attribuita il numero 1395, per un importo complessivo Euro 99.309,49;

- che all'udienza del 6 ottobre 2011 il Comune di Capua veniva ammesso al passivo della Tributi Italia per Euro 99.309,49 in via chirografaria;

- che il legale dell'Ente faceva presente che in realtà si poteva esprimere ogni valutazione a favore o contro il riconoscimento del privilegio così come richiesto, in quanto, in giurisprudenza non si era ancora affrontato il caso dell'insolvenza del concessionario della riscossione dei tributi. Tuttavia, va chiarito che l'art.2752 cod. civ., quarto comma, che prevede la natura privilegiata dei crediti dei crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province, difatti, si riferisce chiaramente ai debiti vantati dagli Enti locali nei confronti del contribuente, e non come nel caso di specie, nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi. L'obbligazione a carico dell'esattore, pur essendo pubblica, difatti, non ha natura tributaria, perché non è collegata, né direttamente né indirettamente, al verificarsi di un presupposto impositivo (si veda con riguardo alla analoga problematica tra banche ed erario per il versamento delle imposte pagate dai contribuenti, Cass. SS. UU., 9 marzo 1995, n. 5303, in Riv. dir. trib., 1996). L'agente della riscossione operando quale mero ausiliario del fisco nell'attività di riscossione, interviene in un momento diverso, anteriore o successivo, rispetto alla realizzazione del presupposto ed alla nascita dell'obbligazione tributaria. L'agente della riscossione non può, dunque, per il solo fatto di essere titolare di una concessione, considerarsi possessore di reddito o partecipe alla produzione di reddito. Ne consegue che al concessionario per la riscossione dei tributi non può essere attribuita la qualifica di contribuente, con la conseguenza che l'obbligazione del concessionario nei confronti dell'Amministrazione non ha natura tributaria e, quindi, non sarebbe applicabile il privilegio previsto dall'art. 2752, quarto comma, cod. civ.. Diversamente opinando, si potrebbe, eccepire che nel momento in cui il contribuente versa il tributo che, per sua natura, è certamente privilegiato, nel momento in cui non viene riversato all'Ente titolare del diritto alla riscossione mantiene la sua natura di credito privilegiato nei confronti del percettore inadempiente;

- che a seguito della predetta diminuzione di gettito la **TRIBUTI ITALIA s.p.a. in a.s.** con nota prot. nr. 463 del 16/5/2011 ha chiesto una revisione dell'attuale minimo garantito annuo, a far data dal 28 luglio 2010, ossia successivamente alla dichiarazione d'insolvenza pronunciata dal Tribunale di Roma, ovvero, ha chiesto la riduzione del minimo garantito annuo, previsto dal contratto in oggetto per la COSAP, da Euro 125.000,00 ad Euro 84.000,00;
- che dalla data della dichiarazione d'insolvenza fino alla data del 30/11/2011, la procedura concorsuale ha accumulato un credito per aggio nei confronti di Codesto Ente, come da nota;
- che per il predetto credito, il Commissario straordinario di Tributi Italia si è dichiarato disponibile ad un pagamento dilazionato, non gravando, così, oltre modo, sulla gestione finanziaria dell'Ente;
- che è interesse del Comune avere il servizio così come attualmente svolto assicurandosi il relativo gettito nonché evitare inutili contenziosi con il concessionario;
  - Considerato l'art. 6 del contratto rep. n. 2 del 21/1/2008 e letto il parere del legale nominato Avv. Luca Caravella.

Ritenuto necessario provvedere

**propone**

**alla Giunta Municipale**

di determinare, in modifica dell'art. 5 del contratto sottoscritto il 28/1/2008, unicamente la riduzione del minimo garantito annuo, previsto per la COSAP, da Euro 125.000,00 ad Euro 84.000,00, a far data dal 28 luglio 2010, ossia successivamente alla dichiarazione d'insolvenza pronunciata dal Tribunale di Roma, così come chiesto dalla **TRIBUTI ITALIA s.p.a. in a.s.** con nota prot. nr. 463 del 16/05/2011, rimanendo invariato il resto del contratto.

La modifica al contratto avverrà mediante la sottoscrizione dell'atto allegato alla presente delibera.

Il Sindaco

F.to Dott. Carmine Antropoli

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.to Dott. Mario Di Lorenzo



COMUNE DI CAPUA  
PROVINCIA DI CASERTA

Spazio riservato all'Ufficio proponente – Settore FINANZIARIO Relatore: Il Sindaco <b>Dott. Carmine Antropoli</b>	Spazio riservato all'Ufficio Ragioneria Prot.n. <b>1721</b>  del <b>16/12/2011</b>
---	---

**Spazio riservato all'Ufficio di Giunta**  
Proposta n.361 del 16 dicembre 2011  
La presente proposta è stata approvata nella seduta del **19dicembre2011** con il numero**339**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO:** Rinnovazione minimo garantito per il servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell' imposta comunale sulla pubblicità, diritto pubbliche affissioni e canone occupazione spazi e suolo pubblico.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

*Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.*

*Atto soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria.*

**Capua, lì 16 dicembre 2011**

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott. Mario Di Lorenzo

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

**Capua, lì 16 dicembre 2011**

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott. Mario Di Lorenzo

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli nelle forme prescritte dal disposto di cui all'art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.;

RITENUTO provvedere in merito;

A voti unanimi legalmente resi:

### **DELIBERA**

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto.

Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ogni consequenziale adempimento necessario.

Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.

Del che è verbale.

**Il Segretario Generale**

**F.to Dott. Massimo Scuncio**

**Il Sindaco**

**F.to Dott. Carmine Antropoli**

# SCRITTURA PRIVATA

*tra*

il **Comune di Capua**, in persona del Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Mario Di Lorenzo, il quale dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, quale incaricato delle funzioni dirigenziali in esecuzione del decreto sindacale prot. n. 11903 del 20 luglio 2011, con sede in Capua alla Piazza de' Giudici, codice fiscale 80102020619,

**e**

la **Tributi Italia s.p.a. - in amministrazione straordinaria ex d. lgs. n. 270/99**, in persona del Commissario straordinario dott. Luca Voglino, con sede legale in Roma alla via Vittorio Veneto n. 146/4, codice fiscale 027634501009 e partita iva 02302350737.

## PREMESSO

- ✓ che il Comune di Capua, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/2/2007 e della conseguente deliberazione di Giunta municipale n. 148 del 4/4/2007, decideva di esternalizzare il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e dei canoni di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, mediante gara ad evidenza pubblica, approvando il disciplinare per l'affidamento e la gestione dei servizi;
- ✓ che a seguito di espletamento delle sedute di gara nei giorni 18, 19, 27 e 29 giugno, la procedura si concludeva con l'aggiudicazione a favore della società "Gestor s.p.a.";
- ✓ che in data 28 gennaio 2008 il Comune di Capua sottoscriveva il contratto di affidamento del predetto incarico con la Gestor s.p.a.;
- ✓ che in data 3 marzo 2008 la Gestor s.p.a. sottoscriveva decine di cessioni di rami d'azienda, sostanzialmente cessioni dei contratti di accertamento e riscossione di tributi locali con decine di Comuni italiani, tra i quali quelli dell'odierno istante in favore dell'allora San Giorgio s.p.a. (poi Tributi Italia s.p.a. con delibera del 20 novembre 2008);
- ✓ che, con comunicazione senza data, la Gestor s.p.a. informava il Comune di Capua dell'avvenuta cessione "*dell'azienda comprendente il contratto in essere con codesta amministrazione*";

- ✓ che il contratto predetto ha per oggetto l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, per conto del Comune di Capua, delle seguenti entrate: I.C.P. – Imposta comunale sulla pubblicità – D.P.A. – Diritti sulle pubbliche affissioni – e C.O.S.A.P – Canone occupazione spazi e suolo pubblico. L'affidamento comprendeva anche l'esecuzione del servizio di pubbliche affissioni consistente nella materiale affissione dei manifesti e nelle materiali ricognizioni sul territorio volte all'accertamento dell'evasione (cfr. art. 2);
- ✓ che per il servizio in questione veniva pattuito un compenso ad aggio sulla riscossione complessiva, a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di qualsiasi altro corrispettivo e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito rapportato ad anno. L'aggio veniva stabilito (come da offerta di gara) nella misura del 36% (trentasei per cento) ed è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente ed effettivamente riscosso oltre la soglia del minimo garantito determinato per l'imposta comunale sulla pubblicità, per i diritti sulle pubbliche affissioni e per il canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche e relative sanzioni ed interessi fatti salvi i diritti di cui all'art. 22, comma 9, del d. lgs. 507/93 da attribuire interamente al concessionario e gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di notifica dei diritti e competenze relativi alle procedure di recupero coattivo da addebitare ai contribuenti. Il concessionario avrebbe dovuto versare al Comune, qualsiasi fosse stato l'incasso, un minimo garantito, in ragione di ciascun anno di durata della concessione (novennale), per le entrate oggetto del presente contratto, di Euro 30.000,00 per l'Imposta comunale sulla pubblicità, di Euro 10.000,00 per i diritti sulle pubbliche affissioni e di Euro 125.000,00 per il Canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche;
- ✓ che, inoltre, per il concessionario era previsto l'obbligo di versare alla Tesoreria comunale l'ammontare delle relative riscossioni, al netto dell'aggio spettante, a scadenze trimestrali posticipate, entro e non oltre il termine perentorio del ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di competenza. A corredo dei versamenti trimestrali, il concessionario doveva presentare al Comune l'elenco dei contribuenti con i relativi estremi di pagamento di c.c. postali e delle quietanze, presentando, altresì, regolare fattura del servizio svolto a giustificazione dell'aggio trattenuto. In ogni caso, l'importo dei versamenti non poteva essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata (Euro 41.250,00 complessivi), salvo conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa;

- ✓ che, infine, era cura del concessionario: il rilascio delle quietanze, la tenuta dei registri obbligatori, le verifiche periodiche di cassa al fine della rendicontazione periodica degli incassi e della resa del conto della gestione annuale, la tenuta di una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente la riscossione e tutti gli altri registri che si rendano necessari per una chiara rilevazione contabile. Ancora, il concessionario era tenuto all'invio trimestrale ed annuale al concedente (entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre/anno di riferimento) di apposita rendicontazione dalla quale risultino analiticamente indicate le riscossioni effettuate nel periodo, con esatta indicazione dei dati identificativi del contribuente. Appositi prospetti riepilogativi dovevano distinguere, per ciascun tributo, le entrate ordinarie dell'anno corrente dalle entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione. Per queste ultime, i prospetti riepilogativi dovevano evidenziare, per ciascun tributo, gli incassi effettuati nel periodo di riferimento. Inoltre, tali prospetti riepilogativi dovevano recare un'ulteriore distinzione per anno di competenza del tributo e degli oneri accessori. Il concessionario era tenuto a trasmettere, entro 10 giorni dalla richiesta, la previsione di entrata relativa al gettito ordinario del tributo per l'esercizio sulla base delle tariffe modificate. Il concessionario era tenuto ad aprire uno o più conti correnti postali a servizio esclusivo dell'utenza del Comune di Capua per la riscossione di tutte le entrate oggetto della concessione;
- ✓ che la Tributi Italia s.p.a. ha rendicontato, per l'anno **2008**, le seguenti somme: per i diritti sulle pubbliche affissioni (D.P.A.) Euro 10.147,82, per l'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) Euro 44.406,75, per il canone occupazione spazi e suolo pubblico (C.O.S.A.P.) Euro 64.199,64, mentre per interessi Euro 53,42 e soprattasse Euro 17,48, per complessivi Euro 118.825,11;
- ✓ che la Tributi Italia s.p.a. ha rendicontato solo i primi tre trimestri dell'anno **2009**, e, precisamente, le seguenti somme: per i diritti sulle pubbliche affissioni (D.P.A.) Euro 8.786,39, per l'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) Euro 57.417,75, per il canone occupazione spazi e suolo pubblico (C.O.S.A.P.) Euro 155.058,35, mentre per interessi Euro 37,72 e soprattasse Euro 522,56, per complessivi Euro 221.761,77;
- ✓ che la Tributi Italia s.p.a. non ha effettuato alcun rendiconto per l'anno **2010**, cioè dal 1° gennaio fino alla data di dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma solo comunicato i versamenti ricevuti in contanti dal 1° febbraio 2010 al 13 marzo 2010;
- ✓ che il Comune di Capua, per il periodo del contratto in questione (3 marzo 2008 al 27 luglio 2010), gestito unicamente dalla cessionaria Tributi Italia s.p.a., ha ricevuto somme, così distinte: relativamente all'esercizio **2008** per il C.O.S.A.P. Euro 11.441,54, per l'I.C.P. Euro

47.500,00 e per i D.P.A. Euro 8.780,00; 1 affissioni; relativamente all'esercizio **2009** per il C.O.S.A.P. Euro 109.924,60, per l'I.C.P. Euro 48.000,00 e per i D.P.A. Euro 5.748,00; relativamente all'esercizio **2010** per il C.O.S.A.P. Euro 61.857,39, per l'I.C.P. Euro 31.002,43 e per i D.P.A. Euro 452,07;

- ✓ che, pertanto, per gli esercizi 2008, 2009 e pro quota 2010, l'Ente non ha ricevuto il minimo garantito complessivo annuo di Euro 165.000,00;
- ✓ che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 312 del 27/7/2010, ha dichiarato lo stato d'insolvenza della Tributi Italia s.p.a., nominando quale Giudice delegato la dottoressa Maria Luisa De Rosa;
- ✓ che il Comune di Capua ha ricevuto la comunicazione ex art. 92 l.f. in data 1/10/2010;
- ✓ che la Tributi Italia veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18/6/2010, nominando quale Commissario straordinario il dott. Luca Voglino;
- ✓ che il Commissario straordinario non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 50 d. lgs. n. 270/99 per cui il contratto sottoscritto in data 28 gennaio 2008 continua con la procedura;
- ✓ che il Comune di Capua non ha escusso la polizza fideiussoria rilasciata al momento della sottoscrizione del contratto con la Gestor s.p.a.;
- ✓ che, allo stato e salvo integrazioni, il Comune di Capua risulta creditore dei seguenti importi: per l'anno **2008** Euro **97.277,66** (Euro 165.000,00 – Euro 67.722,34), per l'anno **2009** Euro **1.326,72** (Euro 165.000,00 – Euro 163.673,28) e per l'anno **2010** (1/1/2010 – 27/7/2010) Euro **705,11**, pari alla differenza di Euro 93.311,89 sul minimo garantito *pro rata* di Euro 94.017,00, il tutto per complessivi **Euro 99.309,49**;
- ✓ che, pertanto, il Comune di Capua ha depositato in data 29 ottobre 2010 la domanda di insinuazione al passivo, a cui è stata attribuita il numero 1395, per un importo complessivo Euro 99.309,49, esaminata all'udienza del 6/10/2011 ed ammesso per la somma predetta, con esclusione del privilegio ex artt. 2752, comma 3, e 2778, comma 1 n. 20, cod. civ.;
- ✓ che, inoltre, in riferimento al contratto in questione, veniva pattuito: a) un aggio sulla riscossione complessiva, a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di qualsiasi altro corrispettivo e b) un minimo garantito rapportato ad anno da corrispondere al Comune. L'aggio veniva stabilito (come da offerta di gara) nella misura del 36% (trentasei per cento) ed era rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente ed effettivamente riscosso oltre la soglia del minimo garantito determinato per l'imposta comunale sulla pubblicità, per i diritti sulle pubbliche affissioni e per il canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche e relative sanzioni ed interessi fatti salvi i diritti di cui all'art. 22, comma

9, del d.lgs. 507/93 da attribuire interamente al concessionario e gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di notifica dei diritti e competenze relativi alle procedure di recupero coattivo da addebitare ai contribuenti. Pertanto, il concessionario avrebbe dovuto versare al Comune, qualsiasi fosse stato l'incasso, un minimo garantito, in ragione di ciascun anno di durata della concessione novennale, per le entrate oggetto del presente contratto, Euro 30.000,00 per l'Imposta comunale sulla pubblicità, Euro 10.000,00 per i diritti sulle pubbliche affissioni ed Euro 125.000,00 per il Canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche;

- ✓ che nel Bando di gara (determina dirigenziale settore "Economico - finanziario" n. 28 del 3/5/2007), tuttavia, il parametro del "minimo garantito" era stato proporzionato ai "volumi complessivi presumibili del gettito (base del 2006)" della Tassa Occupazione Suolo Pubblico precedentemente applicata e non al Canone Occupazione Suolo Pubblico, oggetto della gara, con la conseguente applicazione di nuove tariffe;
- ✓ che ciò ha comportato, tuttavia, una diminuzione di gettito riscontrata solo con la effettiva gestione del servizio e rendicontata all'Ufficio Ragioneria del Comune di Capua;
- ✓ che a seguito della predetta diminuzione di gettito la Tributi Italia s.p.a. in a.s. con nota prot. nr. 463 del 16/05/2011 ha chiesto una revisione dell'attuale minimo garantito annuo, a far data dal 28 luglio 2010, ossia successivamente alla dichiarazione d'insolvenza pronunciata dal Tribunale di Roma, ovvero, ha chiesto la riduzione del minimo garantito annuo, previsto dal contratto in oggetto per la COSAP, da Euro 125.000,00 ad Euro 84.000,00;
- ✓ che dalla data della dichiarazione d'insolvenza fino al 30/11/2011, la procedura concorsuale ha accumulato un credito per aggio nei confronti di Codesto Ente per circa Euro 73.000,00, come da nota del 12/12/2011;
- ✓ che per il predetto credito, il Commissario straordinario di Tributi Italia si è dichiarato disponibile ad un pagamento dilazionato, non gravando, così, oltre modo, sulla gestione finanziaria dell'Ente;
- ✓ che è interesse del Comune di Capua avere il servizio così come attualmente svolto assicurandosi il relativo gettito nonché evitare inutili contenziosi con il concessionario;
- ✓ il Comune di Capua, con delibera di G. M. n. \_\_\_\_\_ del 19 dicembre 2011, ha accettato la predetta proposta autorizzando la ridefinizione del minimo garantito a far data successiva alla dichiarazione dello stato d'insolvenza della Tributi Italia s.p.a., rimanendo invariato il resto del contratto originario del 28/1/2008.

Tutto ciò premesso le parti, determinatesi a definire bonariamente le controversie tra loro insorte, in considerazione dei pregressi rapporti intrattenuti,

### **PATTUISCONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo e il tutto forma parte integrante e modificativa, per quanto di competenza, del contratto sottoscritto in data 28 gennaio 2008.
2. Le parti intendono prevenire ogni controversia al solo fine di evitare i rischi di causa e ciò fanno con reciproche concessioni economiche senza, pertanto, nulla riconoscersi l'una all'altra in ordine al fondamento delle rispettive pretese.
3. La **Tributi Italia s.p.a. in a.s.**, tenuto conto della diminuzione di gettito riscontrata solo con la effettiva gestione del servizio, propone al Comune di Capua, Ente concedente, in modifica dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti il 28 gennaio 2008, la riduzione del minimo garantito annuo, previsto per la COSAP, da Euro 125.000,00 ad Euro 84.000,00, a far data dal 28 luglio 2010, ossia successivamente alla dichiarazione d'insolvenza pronunciata dal Tribunale di Roma, così come chiesto dalla TRIBUTI ITALIA s.p.a. in a.s. con nota prot. nr. 463 del 16/05/2011, rimanendo invariato il resto del contratto.
4. **il Comune di Capua accetta tale modifica.**
5. Salvo le modifiche e gli adempimenti di quanto previsto nella presente Scrittura Privata, le parti si danno reciprocamente atto che il contratto sottoscritto in data 28/1/2008 rimane invariato.

Capua, lì ..... 2011

#### **Comune di Capua**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Dott. Mario Di Lorenzo

---

#### **Tributi Italia s.p.a. – in a. s. ex d. lgs. n. 270/99**

Il Commissario straordinario

Dott. Luca Voglino

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

. CHE la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi

Li 22.12.2011

**Il Responsabile del Servizio  
F.to dott.ssa M. Bernasconi**

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dal municipio, li. 22.12.2011

**Il Responsabile del Servizio  
dott.ssa M. Bernasconi**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

• Che la presente deliberazione:  
E' stata comunicata con lettera n.°20331 in data 22.12.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del D. Lgs. 267/2000

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Capua, li \_\_\_\_\_

**IL Responsabile del Servizio**